

Sintesi dei requisiti dei **componenti del Consiglio di amministrazione** nella Cassa Raiffeisen Lagundo Soc. coop.

Indice

1. Requisiti previsti dalla Legge regionale n. 1/2000.....	1
1.1 Requisito di professionalità	1
1.2 Criterio di competenza	2
1.3 Indipendenza	3
1.4 Indipendenza di giudizio	4
1.5 Adeguato tempo dedicato all'espletamento dell'incarico	4
1.6 Onorabilità	4
1.7 Correttezza	5
2. Requisiti previsti dallo Statuto della Cassa Raiffeisen	6
2.1 Requisiti previsti dall'art. 32 Statuto	6
3. Divieto di "Interlocking" ai sensi del Decreto-Legge n. 201/2011	7
3.1 Interlocking	7

1. Requisiti previsti dalla Legge regionale n. 1/2000

1.1 Requisito di professionalità

Per i componenti del Consiglio di amministrazione: possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4 LR n. 1/2000 e quindi aver esercitato per almeno un anno, anche alternativamente:

- a) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;**
- b) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società** quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca;
- c) **attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo** o comunque funzionali all'attività della banca; → adeguati livelli di complessità e svolgimento in via continuativa e rilevante;
- d) **attività d'insegnamento universitario**, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie pertinenti/funzionali;
- e) **funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo** → dimensione e complessità comparabile;

Oppure, se nessuna delle precedenti attività è stata esercitata, allora i componenti devono aver esercitato per almeno un anno, anche alternativamente:

- a) **attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali** all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) **funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni**, purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie
- c) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi o di responsabilità presso enti mutualistici o imprese, ovvero attività come professionista intellettuale iscritto in appositi albi o elenchi¹.**

Per il Presidente del CdA: possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4 comma 1 LR n. 1/2000 e quindi aver esercitato per almeno 3 anni, anche alternativamente:

- a) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;**
- b) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi** presso **società** quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca;
- c) **attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo** o comunque funzionali all'attività della banca; → adeguati livelli di complessità e svolgimento in via continuativa e rilevante;
- d) **attività d'insegnamento universitario**, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie pertinenti/funzionali;

funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo → dimensione e complessità comparabile.

1.2 Criterio di competenza

I componenti devono soddisfare il criterio di competenza volto a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Devono quindi:

mostrare di avere conoscenza teorica ed esperienza pratica nelle seguenti materie, se l'esperienza professionale non è stata acquisita negli ultimi 10 anni:

- a) mercati finanziari;
- b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- c) indirizzi e programmazione strategica;
- d) assetti organizzativi e di governo societari;
- e) gestione dei rischi;
- f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g) attività e prodotti bancari e finanziari;
- h) informativa contabile e finanziaria;
- i) tecnologia informatica;

¹ Gli amministratori aventi la professionalità di questa lettera c) devono concludere positivamente un apposito programma di preparazione organizzato dalla Federazione Cooperative Raiffeisen in collaborazione con delle Università, altrimenti decadono dall'ufficio.

- j) (solo per il Presidente del Consiglio di amministrazione) esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane.

1.3 Indipendenza²

Almeno un quarto³ degli amministratori deve soddisfare i requisiti di indipendenza, per i quali non deve ricorrere alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
1. del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
 2. dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 3. di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i):
 - i) partecipante nella banca;
 - ii) esponente presso un partecipante o società controllata (cfr. lett. c);
 - iii) esponente esecutivo nella banca negli ultimi due anni (cfr. lett. d);
 - iv) consigliere indipendente in altra banca del medesimo gruppo salvo rapporti di controllo (cfr. lett. e);
 - v) membro del CDA per più di 9 anni negli ultimi 12 anni (cfr. lett. f);
 - vi) esponente esecutivo in società dove esponente esecutivo della banca è membro del CDA (cfr. lett. g);
 - vii) rapporti di lavoro o di natura finanziari con banca, direttore, presidente tali da comprometterne l'indipendenza (cfr. lett. h);
 - viii) personaggi politici e di enti pubblici (cfr. lett. i);
- b) è un partecipante nella banca; *(NB: non riguarda il mero rapporto di socio della Cassa Raiffeisen)*
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
1. membro del Parlamento nazionale o europeo, del Governo o della Commissione europea;
 2. assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio

² In occasione delle elezioni 2023 verranno applicati i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 4-bis LR n. 1/2000.

³ 1 amministratore in CDA con 5 o 6 membri, 2 amministratori in cda con 7 a 9 membri.

1993, n. 1 e successive modificazioni, presidente o componente degli organi di comunità comprensoriali o delle comunità istituite in provincia di Trento, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

1.4 Indipendenza di giudizio

- **Devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;**

1.5 Adeguato tempo dedicato all'espletamento dell'incarico

- devono dedicare al proprio incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Cassa Raiffeisen;
- devono rispettare i limiti statuari relativi al cumulo degli incarichi;
(attualmente, i limiti del cumulo degli incarichi sono regolati nel Regolamento elettorale):
 1. Ogni amministratore e ogni sindaco non può ricoprire più di:
 - a) cinque incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa non è parte del comitato esecutivo;
 - b) tre incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa è parte del comitato esecutivo.
 2. Ai fini del comma 1 non si calcolano gli incarichi ricoperti nelle società:
 - a) appartenenti al Sistema Raiffeisen;
 - b) che fanno parte del movimento cooperativo nazionale o internazionale;
 - c) partecipate dalla Cooperativa;
 - d) con un patrimonio netto inferiore a cento milioni di euro.
 3. L'amministratore o il sindaco, se supera almeno uno dei limiti indicati nel comma 1, informa tempestivamente il Consiglio, il quale, valutata la situazione alla luce dell'interesse della Cooperativa, può invitare l'amministratore o il sindaco interessato a conformarsi al presente articolo. Il Consiglio, se non invita i predetti amministratori o sindaci a conformarsi, ne spiega le ragioni nella relazione sulla gestione.
 4. Il Consiglio, se l'amministratore o il sindaco non osserva prontamente il suo invito a conformarsi, menziona questa circostanza nella relazione sulla gestione e può proporre all'Assemblea la revoca per giusta causa del predetto amministratore o sindaco.

1.6 Onorabilità

L'esponente deve soddisfare il criterio di onorabilità e deve quindi:

- non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva alle seguenti pene:
 - a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non trovarsi all'atto dell'assunzione dell'incarico in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater di quest'ultimo decreto;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato a una delle pene previste:
 - dall'art. 6 comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dall'art. 6 comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- non essere stato condannato all'estero per un reato penale o per qualsiasi altra pena corrispondente ai suddetti reati secondo l'ordinamento italiano⁴.

1.7 Correttezza⁵

L'esponente deve soddisfare il criterio di correttezza e deve quindi:

- non essere stato condannato per uno dei reati di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), e non essere soggetto a indagini o procedimenti penali in corso in relazione a tali reati;
- non essere stato condannato con sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- di non aver ricevuto alcuna sanzione amministrativa irrogata all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- Non aver ricevuto nessun provvedimento ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera e);
- non aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- non aver svolto incarichi in imprese che sono state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o a procedure equiparate;
- Non essere stato sospeso o radiato da albi o cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare:

⁴ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale

⁵ Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 7 (correttezza) non comporta automaticamente l'inidoneità degli esponenti ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente.

- non aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- non aver ricevuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- garantire che non esistono informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Requisiti previsti dallo Statuto della Cassa Raiffeisen

2.1 Requisiti previsti dall'art. 32 Statuto

I componenti devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 32 dello Statuto:

Articolo 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da tre a cinque amministratori eletti dall' assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati e, se eletti, decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;*
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio previsti dalla legge;*
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori della società, fino al secondo grado incluso;*
- d) i dipendenti della Società*
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Fermi restando i limiti derivanti dalla legge, detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia;*
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere provinciale o regionale, di assessore comunale o di sindaco, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;*
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;*
- h) coloro che non abbiano conseguito i requisiti formativi previsti in base ad apposito regolamento adottato dall'assemblea secondo quanto stabilito dagli indirizzi formulati dalla Federazione.*

[...] Gli amministratori devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di competenza e correttezza prescritti dalla legge regionale n. 1/2000.

Non possono essere nominati consiglieri coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

3. Divieto di “Interlocking” ai sensi del Decreto-Legge n. 201/2011

3.1 Interlocking

- Il componente rispetta le disposizioni in materia del c.d. *divieto di interlocking* ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge dalla L. 22/12/2011, n. 214, e di seguito **non può ricoprire funzioni di amministrazione e controllo in società concorrenti della Cassa Raiffeisen nel settore creditizio, assicurativo e finanziario.**
- Le imprese o gruppi di imprese concorrenti sono quelli che operano nei **medesimi mercati del prodotto e geografici** e dove non vi sono rapporti di controllo. Se si verifica una situazione di interlocking, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.